

# COMUNE DI STAZZEMA

Provincia di Lucca

Medaglia d'Oro al Valor Militare

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 28 del 9 Settembre 2014



- Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 – Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 – Decorrenza del tributo
- Art. 7 – Servizi indivisibili
- Art. 8 – Determinazione delle aliquote
- Art. 9 – Soggetto attivo
- Art. 10 – Soggetti passivi
- Art. 11 – Riduzioni ed esenzioni
- Art. 12 – Detrazioni
- Art. 13 – Dichiarazione
- Art. 14 – Versamento e riscossione del tributo
- Art. 15 – Norme transitorie
- Art. 16 – Importi minimi

### **Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Stazzema, a norma dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **Art. 4 – Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate**

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Sono assimilate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. Il trattamento per le fattispecie assimilate si estende anche alle relative pertinenze definite con le modalità di cui al comma 1.

#### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Art. 6 – Decorrenza del tributo**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 7 – Servizi indivisibili**

1. I servizi di cui all'art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Stazzema sono i seguenti:

- Pubblica Illuminazione
- Sicurezza e ordine pubblico
- Viabilità
- Manutenzione del patrimonio

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione comprendono voci di personale, acquisto di beni e servizi, fitti e noleggi, trasferimenti, interessi passivi, quota di ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.

La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL).

3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

#### **Art. 8 – Determinazione delle aliquote**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all'art. 7.

2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 7, alla cui copertura la TASI è diretta.

3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene indicata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

#### **Art. 9 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Stazzema sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **Art. 10 – Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. A far data dal 1° gennaio 2016, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'occupante è esente dall'applicazione del tributo ed il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita al presente comma.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 11- Riduzioni ed esenzioni**

1. Il Comune di Stazzema potrà introdurre riduzioni per le seguenti fattispecie:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - f) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 1 dell'art. 16, è ridotta al 75 per cento.
2. Il Comune di Stazzema potrà introdurre esenzioni per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 1) e 2) spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

### **Art. 12 – Detrazioni**

1. Il Comune di Stazzema potrà riconoscere una detrazione dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa assimilate di cui al precedente articolo 4.
2. L'importo della detrazione sarà stabilito annualmente dal Consiglio Comunale mediante la deliberazione di cui all'art. 8.

### **Art. 13 – Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale.

### **Art. 14 – Versamento e Riscossione**

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente dal contribuente, mediante modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale come approvato con apposito Decreto Ministeriale.
2. Il versamento del tributo è effettuato in due rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.
3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

### **Art. 15 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Per il primo anno di applicazione il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni pubblicate nel sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it), alla data del 18 settembre 2014. Nel caso di mancata pubblicazione entro i termini visti sopra, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 dell'art. 1 della legge, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di

immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

4. Il presente regolamento, è da intendersi automaticamente aggiornato alle sopravvenute disposizioni di legge cogenti che si dovessero succedere. Per ragioni di trasparenza l'ufficio provvederà ai conseguenti aggiornamenti.

#### **Art. 16 – Importi Minimi**

1. Per quanto attiene ai limiti di esenzione per versamenti e rimborsi si rinvia in forma recettizia al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2010, equiparando l'importo minimo ad Euro 1 (Uno), così come già previsto per gli altri tributi comunali.